CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione n. 77 del 10.9.2012

Oggetto: Consorzio / Deruda Gavino e Leoni Giuseppa – Costituzione e resistenza nel giudizio d'appello. Incarico al legale di fiducia.

IL DIRETTORE D'AREA

Vista la L. R. 23.05.2008 n. 6 "Legge – quadro in materia di Consorzi di Bonifica";

Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con delibera n. 13 del 15.12.2008;

Ritenuto che il presente provvedimento rientri nelle attribuzioni del Direttore di Area Amministrativa ai sensi dell'art. 24, punto 2 dello Statuto consortile;

Vista la deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 33 del 17.06.2009, divenuta esecutiva con provvedimento dell'Assessorato Regionale per l'Agricoltura prot. n. 13.360/VII.7.5 del 1.7.2009, con la quale sono state conferite le funzioni di Direttore d'Area Amministrativa, al Dr. Peppino Oggiano;

Premesso che:

1. il Consorzio di Bonifica della Nurra, incaricato dell'esecuzione dei lavori di costruzione del tronco stradale A4 – A4 "Lettu e Cuga" con decreto n. 10387/1/1 del 19.1.1998 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dopo lo svolgimento di regolare gara d'appalto, ne affidava l'esecuzione all'impresa aggiudicataria Moviter S.r.l.;
2. i sigg. Deruda Gavino e Leoni Giuseppa vietavano al personale dell'impresa Moviter S.r.l. l'accesso a un terreno di loro proprietà, sito in agro di Ittiri, località "Lettu e Cuga", con dati catastali F. 17, Mapp. 57 e 68, interessato dai lavori de quibus, impedendone di fatto l'inizio;
3. il Consorzio, con delibera della Deputazione Amministrativa n. 23 del 17.2.2005, citava a giudizio nanti il Tribunale Civile di Sassari i sigg. Deruda Gavino e Leoni Giuseppa per risarcimento danni;

Considerato che il giudice adito con Sentenza n. 912/2011 del 16.6.2011, accogliendo la domanda attorea, condannava i convenuti al risarcimento del danno, quantificato in € 9.384,53 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

Visto l'atto di citazione, notificato all'Ente il 23.5.2012, con cui i sigg. Deruda Gavino e Leoni Giuseppa hanno appellato la sentenza de qua;

Vista la delibera n. 13 del 30.7.2012 con cui il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che l'Ente si costituisse e resistesse nel giudizio de quo;

Ritenuto opportuno rinnovare l'incarico della difesa del Consorzio all'Avv. Daniela Falchi, del Foro di Sassari, che ha già patrocinato l'Ente nel giudizio di prime cure, secondo quanto disposto con delibera della Deputazione Amministrativa n. 23 del 17.2.2005;

DETERMINA

1. d'incaricare, per le ragioni esposte in narrativa, l'Avv. Daniela Falchi della difesa dell'Ente nella causa instaurata nanti la Corte d'Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari dai sigg. Deruda Gavino e Leoni Giuseppa avverso la Sentenza n. 912/2011 del 16.6.2011, con cui il giudice di prime cure aveva accolto le ragioni del Consorzio e condannato gli odierni attori al risarcimento del danno, quantificato in € 9.384,53 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

2. d'impegnare la somma di € 500,00 imputandola al 1, 3, 301, 1 "Consulenze legali, notarili, spese per liti e arbitrati", del Bilancio di previsione 2012, in corso di esame tutorio, dando atto che, ex art. 34, comma 1 dello Statuto consortile, trattasi di spesa obbligatoria;

3. di trasmettere la presente determinazione ai settori AA. GG. e Ragioneria per gli adempimenti di competenza;

Il Direttore d'Area Amministrativa
(Dr. Peppino Oggiano)

Visto per l'attestazione della copertura finanziaria dell'Area Amministrativa
Il Caposettore Settore Ragioneria
(Rag. Luigi Mortello)

La presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione per consecutivi giorni 15 all'albo del Consorzio dal 10 SET. 2012 al 25 SET. 2012

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

Copia conforme all'originale
IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore d'Area Amministrativa
(Dr. Peppino Oggiano)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Direttore Generale, da presentarsi entro trenta giorni decorrenti dal primo giorno di pubblicazione dello stesso o entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, se necessaria, ai sensi della normativa regionale e statale in materia di procedimento amministrativo.

CP/incaricolegaleappelloDFalchi